

Misure su riqualificazione, termoelettrico e impianti a bioliquidi sostenibili

Energia: le principali novità nella legge di stabilità 2014

di Attilio Balestreri, B&P Avvocati

Proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica, contributo per lo sviluppo del settore termoelettrico, misure promozionali per impianti fotovoltaici (in particolare in aree recentemente colpite da eventi calamitosi) e rimodulazione degli incentivi per impianti alimentati a bioliquidi sostenibili. Queste le principali novità in ambito energetico disposte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta "legge di stabilità 2014").

LEGGE DI STABILITÀ - ENERGIA - RINNOVABILI, ALTERNATIVE E RIQUALIFICAZIONE

Il **comma 136** dell'art. 1 - unico articolo del provvedimento - della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), aggiorna il panorama degli **incentivi fiscali per la riqualificazione energetica**, già di recente oggetto di rilevanti interventi normativi^[1]. Queste le principali novità^[2]:

- quanto alla detrazione 65% (in passato, 55%) per interventi di **efficienza energetica**, destinata a scadere il 31 dicembre 2013, si prevede la **proroga** della detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per spese relative a parti comuni condominiali), e una pari al 50%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (30 giugno 2016 per spese relative a parti comuni condominiali);
- quanto alla detrazione al 50% (destinata a ritornare al 36% con la fine del 2013) per interventi di **ristrutturazione**, si prevede la **proroga** della detrazione nella misura del 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 e la **riduzione della detrazione** alla misura del 40% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con la conseguenza di un verosimile ritorno alla misura del 36% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016;
- quanto ai benefici fiscali per le **ristrutturazioni in zone sismiche**, ne è prorogata la scadenza (prevista per fine 2013) fino al 31 dicembre 2014 nella misura del 65%, successivamente ridotta al 50% per l'anno 2015;
- in ultimo, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detraibilità al 50% delle spese per l'acquisto di **mobili ed elettrodomestici**

[1] Sul punto si veda, dello stesso Autore, Efficienza energetica in edilizia: la conversione del D.L. n. 63/2013, in Ambiente&Sicurezza n. 18/2013.

[2] Per le diverse tipologie di interventi si vedano il D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella legge n. 90/2013, e i provvedimenti in esso richiamati nonché il contributo dello stesso Autore, cit.

in relazione all'immobile oggetto di ristrutturazione, il cui ammontare può essere anche superiore a quello dei lavori di ristrutturazione^[3], purché contenuto nel limite di 10.000 euro.

Al **comma 153** viene poi prevista una rimodulazione degli **incentivi per il settore termoelettrico** (già disciplinati dal D.Lgs. n. 379/2003^[4]) «*nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali*». La disposizione è stata oggetto di un travagliato iter di elaborazione, in quanto volta a incentivare fonti fossili - in ottica di promozione della sicurezza degli approvvigionamenti - in un incerto rapporto con l'incentivazione delle fonti rinnovabili, promossa negli ultimi anni anche sulla scorta di precisi indirizzi europei.

Il successivo **comma 154** interviene, invece, in ottica di **promozione delle energie rinnovabili**, seppur con un limitato ambito operativo. Questa disposizione proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità gli incentivi previsti nel "Quinto Conto Energia"^[5] per impianti fotovoltaici già iscritti negli appositi registri realizzati in aree riconosciute come colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. Sempre il comma 154 prevede, entro il 30 giugno 2014, una revisione complessiva de-

gli incentivi del settore fotovoltaico, anche - e in particolare - con riferimento alla riqualificazione degli immobili della pubblica amministrazione.

Infine, il **comma 155** modifica le disposizioni incentivanti contenute nel "decreto del fare" (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013^[6]) per **impianti alimentati a bioliquidi sostenibili** che fruiscono di certificati verdi o tariffa onnicomprensiva ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012. In origine, infatti, era previsto come impianti di questo tipo potessero optare per un incremento dell'incentivazione pari al 20% per un anno (a decorrere dal 1° settembre 2013) e pari al 10% per l'anno successivo, a fronte di una riduzione del 15% dell'incentivo ordinariamente spettante per i successivi tre anni. La legge di stabilità 2014 si limita a modificare il termine iniziale, prevedendo che l'incentivazione del 20% per il primo anno si applichi «*per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre 2013 e il 31 dicembre 2013*», lasciando invariate le ulteriori disposizioni. Inevitabile, tuttavia, la sospensione dell'efficacia - recentemente resa pubblica dal GSE - delle proprie istruzioni operative per impianti alimentati a bioliquidi sostenibili, che necessitano di aggiornamento in relazione alle modifiche normative intercorse. ■

[3] Il testo originario della legge di stabilità 2014 prevedeva che le spese oggetto di tale sgravio fiscale «non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione». L'art. 1, D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non ancora convertito, ha soppresso questa indicazione, con l'effetto che sino alla conversione del decreto - non essendovi difformi previsioni nel D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge n. 90/2013 - le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere anche superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'immobile.

[4] In Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2004, n. 14.

[5] Per una disamina di questo provvedimento, si veda, dello stesso Autore, Quinto conto energia: i contenuti essenziali, in Ambiente&Sicurezza n. 16/2012.

[6] In S.O. n. 63 alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194. Si veda il commento di F. Peres su Ambiente&Sicurezza n. 18/2013.